



COMUNE DI CALVENE

UFFICIO TECNICO ASSOCIATO



COMUNE DI LUGO DI VICENZA

Protocollo informatico

Lugo di Vicenza, 12/02/2025

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA A PARTECIPARE ALLA LICITAZIONE PRIVATA
EX ART. 6, COMMA 4, DEL D.LGS. 228/2001 E S.M.I.
PER LA CONCESSIONE DELLA MALGA COMUNALE MAZZE SUPERIORI
PER LE STAGIONI MONTICATORIE 2025-2030**

Pubblicazione all'albo on line in data: 12 Febbraio 2025

Termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse: 27 Febbraio 2025

In esecuzione della Determinazione Area Tecnica Associata n. 7 del 12.02.2025 ad oggetto "Approvazione avviso esplorativo per la manifestazione di interesse finalizzata a partecipare alla procedura negoziata per la concessione in uso della malga comunale Mazze Superiori,

SI RENDE NOTO CHE

il Comune di Lugo di Vicenza, con il presente avviso, intende effettuare un'indagine finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per l'individuazione di aziende agricole interessate a partecipare alla procedura negoziata per la concessione in uso precario e a titolo oneroso della malga comunale, gravata da uso civico, denominata "MAZZE SUPERIORI", considerata nel suo complesso di pascolo, bosco e fabbricati, per la durata di 6 anni, dal 2025 al 2030, con possibilità di proroga per altri 4 anni a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione si riserva di individuare i soggetti idonei, sulla base della documentazione richiesta, ai quali sarà successivamente inviata una lettera d'invito a partecipare alla procedura di licitazione privata ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i..

In relazione a quanto in argomento, si comunica quanto segue:

Articolo 1: Amministrazione aggiudicatrice

DENOMINAZIONE:	COMUNE DI LUGO DI VICENZA
CON SEDE IN:	Piazza XXV Aprile, 28 – 36030 Lugo di Vicenza (VI)
TELEFONO:	0445-860542 int. 4
P.E.C.	lugodivicenza.vi@cert.ip-veneto.net
SITO INTERNET:	www.comune.lugo.vi.it
UFFICIO COMPETENTE:	Area Tecnica Associata
MAIL:	info@comune.lugo.vi.it
RESPONSABILE PROCEDIMENTO:	arch. Canale Anna Nicoletta

Articolo 2: Oggetto della concessione

La presente procedura ha per oggetto la Concessione in uso precario e a titolo oneroso per la durata di 6 anni dal 2025 al 2030, con possibilità di proroga di ulteriori 4 anni a giudizio insindacabile dell'ente proprietario, della malga comunale, gravata da uso civico, denominata "MAZZE SUPERIORI", considerata nel suo complesso di pascolo, bosco e fabbricati, pozze di abbeveraggio, strade di accesso, recinzioni, ecc.

La concessione avviene a corpo e non a misura, nelle condizioni in cui si trova e con esplicita rinuncia da parte del concessionario ad ogni pretesa in ordine a carenze in atto, o che sopravvenissero a seguito di nuove normative, salvo il diritto di recesso da comunicare nei termini e modi stabiliti nella concessione-contratto.

Le principali caratteristiche delle malghe sono le seguenti:

	MALGA MAZZE SUPERIORI
Altitudine s.l.m.:	1295
Fabbricati:	Il complesso è formato da più edifici, di seguito descritti: la casara: in questo edificio si trova al piano seminterrato il locale caldaia ed un magazzino; al piano terra i locali per la lavorazione del latte privi di attrezzatura, oltre che la cucina anch'essa priva di attrezzatura, un bagno, un disimpegno ed un ripostiglio; un ampio porticato ad uso ricovero attrezzi che unisce la casara ed il fabbricato abitativo; l'abitazione è composta: da tre camere ed un bagno al piano primo, di locali ad uso magazzino e salatoio al piano terra è presente un fabbricato per la vendita del formaggio e di prodotti aziendali, privo di attrezzature per la vendita; lo stallone è a doppia posta, con corsia centrale, in grado di ospitare 100 capi adulti è dotato di concimaia messa a norma nel 2018; la porcilaia che si trova ad Ovest del centro aziendale.

Utenze:	Gli stabili dispongono di allacciamento elettrico ed idrico. La produzione di calore per la caseificazione avviene tramite bombolone di gas propano.	
Carico Ammesso:	75 UBA con una tolleranza del 5% in più o in meno delle quali almeno il 50% di proprietà	
Pascolo:	L'alpeggio dispone di 4 pozze di abbeverata.	
Superfici da Piano di Riassetto Forestale (non valido per richiesta di contributi):	totale	51,6583 ha
	pascoliva	39,11 ha
	boscata	8,43 ha
	Improduttiva	4,12 ha
Specie ammesse:	Bovini in lattazione in misura pari o superiore al 60% del carico. La presenza di capi bovini maschi è ammessa nella percentuale massima del 5% con riferimento al carico nominale della malga. La presenza di equini è ammessa in percentuale non superiore al 10% con riferimento al carico nominale della malga.	
Utilizzo:	La concessione è relativa all'utilizzo delle strutture e del terreno destinato a pascolo: <ul style="list-style-type: none"> ▪ con l'obbligo di mungitura e trasformazione in loco del latte prodotto; ▪ con la facoltà di somministrare spuntini e bevande così come disciplinato dalla L.R. 10 agosto 2012, n. 28 e dalla DGRV n. 1638 del 22.12.2023; qualora non avviata, il canone contrattuale rimane invariato. Resta a carico dell'aggiudicatario la presentazione al SUAP della Notifica per la produzione/lavorazione/vendita di piccole produzioni locali.	
Durata concessione:	6 anni dal 2025 al 2030 disponibilità della malga 01.05-31.10 di ogni annata periodo monticatorio 1 giugno /30 settembre di ciascun anno	
Note:	Gli immobili sono gravati da uso civico. Le attrezzature relative alla mungitura ed alla lavorazione del latte sono a carico del conduttore.	
Importo a base di gara:	€ 16.800,00/stagione monticatoria. L'amministrazione potrà determinare una riduzione del canone annuo ai soggetti che presenteranno proposte di interventi migliorativi all'immobile. L'Amministrazione Comunale valuterà la possibilità di apertura invernale della malga con maggiorazione del canone da stabilirsi successivamente.	
Cauzione definitiva richiesta:	nella misura di una annualità del canone di concessione mediante fidejussione bancaria	

Articolo 3: Durata della concessione e valore del contratto

La concessione della suddetta malga, in applicazione della deroga contenuta all'art. 45 della Legge 3 maggio 1982 n. 203 e s.m.i., avrà durata di 6 anni, con possibilità di proroga di ulteriori 4 anni a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario, nel periodo compreso tra il 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno per consentire gli interventi manutentivi e le pratiche agronomiche. La monticazione del bestiame è prevista dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno, fatta salva diversa durata stabilita dall'autorità preposta, così come previsto nel vigente Piano di Riassetto Forestale.

Il contratto sarà stipulato in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, con l'assistenza delle organizzazioni professionali di categoria.

Il canone a base di gara, comprensivo dell'attività agrituristica, per **MALGA MAZZE SUPERIORI** è fissato in € 16.800,00 annui, fuori campo IVA per mancanza di presupposto soggettivo. Pertanto alla concessione di malga Mazze Superiori è attribuito un valore complessivo di € 100.800,00 (canone per sei anni).

L'Amministrazione potrà determinare una riduzione del canone annuo nel caso in cui siano eseguiti degli interventi

migliorativi all'immobile. Tali interventi dovranno essere preventivamente concordati per iscritto con l'Amministrazione Comunale, se necessario supportati da progetto ed autorizzati con apposito atto dell'Amministrazione Comunale stessa.

L'Amministrazione Comunale potrà valutare la possibilità di apertura invernale della malga con maggiorazione del canone da stabilirsi successivamente.

Il canone annuo dovrà essere versato dal Concessionario in due rate, di cui una a titolo di acconto, pari al 50% del canone dovuto, entro il 30 giugno e la seconda, a saldo, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Esso, sarà rivalutato annualmente, a decorrere dal secondo anno di concessione, in misura pari alla variazione in aumento dei prezzi al consumo rilevati dall'ISTAT.

Articolo 4: Superfici e carico della malga

Le malghe sono concesse nello stato di fatto in cui si trovano alla data di pubblicazione del presente avviso e per le sole funzioni conseguentemente praticabili in dette strutture ai sensi delle vigenti leggi in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, con la formula "vista e piaciuta per averne effettuata in loco diretta constatazione".

In relazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia forestale, di cui al R.D. 3267/1923 e alla L.R. 52/78 s.m.i. (artt. 23, 24 e 25), la superficie pascoliva della malga viene desunta dagli strumenti di pianificazione silvo-pastorale, in particolare dal Piano di Riassetto Forestale del Comune di Lugo di Vicenza che ne definisce la superficie totale della particella a funzione prevalentemente pascoliva, la relativa SAU catastale e il carico unitario. Il Piano di Riassetto Forestale è redatto ai fini della L.R. 52/78 "Legge forestale regionale" e s.m.i. ed in base alle disposizioni della D.G.R. 167/2019 e s.m.i..

Pertanto, le superfici in concessione indicate nel presente avviso non sono probatorie dell'effettiva area pascolabile né di quella computabile ai fini di eventuali dichiarazioni o istanze rese dal Concessionario, al quale spetta il compito di stabilire e/o calcolare l'effettiva superficie a pascolo ai fini di eventuali domande di contributo e/o a qualsiasi altro fine. Le superfici a pascolo indicate nel presente avviso non hanno pertanto valore costitutivo dell'entità di superficie pascolata ma solo ricognitivo e conoscitivo.

Costituiscono oneri compresi nel prezzo offerto anche quelli connessi alle preesistenti o nuove installazioni di capanni di caccia e comunque all'esercizio delle attività di caccia, di esbosco, di uso civico, di pista e impianto per le attività estive e invernali, di sentieri e percorsi pedonali, di accesso e di ogni altro utilizzo che l'Ente intende dare al territorio e alle strutture che non comportino una apprezzabile riduzione del suolo pascolivo. Il prezzo offerto in sede di gara, dovrà tenere conto anche della presente alea e obbligazione.

Il Concessionario ha l'obbligo di monticare la malga con bovini di sua proprietà nella misura pari o superiore al 50% del numero di U.B.A. previsto per il carico. Tale requisito dovrà essere posseduto prima della presentazione dell'istanza di partecipazione e dichiarato in tale sede. Il carico di proprietà sarà verificato presso il Servizio Veterinario dell'ASL di competenza. Oltre al bestiame di proprietà il malghese potrà monticare anche bestiame di altri imprenditori agricoli purché in misura non superiore al 50% del carico nominale della malga, ma in ogni caso egli dovrà condurre direttamente la malga stessa.

L'Amministrazione comunale si riserva di ridurre in qualunque momento la superficie dell'area (es. attività di cava, turistico ricreative, ecc.) costituente "Malga Mazze Superiori" per interventi di pubblico interesse. La riduzione di terreno concesso comporterà la riduzione del carico bovino monticato e la corrispondente riduzione del canone di concessione. Eventuali variazioni del carico potranno derivare pure dalle operazioni di revisione della proprietà silvo pastorale qualora il tecnico incaricato riscontri un aumento o una diminuzione, anche temporanea, della superficie pascoliva della malga con conseguente aumento o diminuzione del numero di U.B.A. monticate. Pertanto nessuna altra pretesa potrà essere avanzata dal titolare del contratto-concessione in quanto l'offerta dovrà tener conto delle presenti circostanze.

Nel caso in cui sul compendio della malga si sviluppino piste o impianti da sci, il Concessionario si assume anche l'onere di provvedere affinché le operazioni di concimazione siano effettuate senza arrecare danni alle attività invernali e, con la sua offerta, libera il Comune da ogni responsabilità in merito, assumendosi ogni onere conseguente per danni richiesti in sede civile ed in ogni altra sede a tale effetto. Il prezzo offerto in sede di gara, tiene conto anche della presente alea e obbligazione.

Il carico viene determinato in U.B.A. (Unità Bovino Adulto) e riferito alle diverse specie animali di possibile utilizzo nell'attività pascoliva come dalla seguente tabella di ragguglio:

1 vacca da latte	1,00 UBA
1 bovino sopra i 2 anni	1,00 UBA
1 bovino da 6 mesi a 2 anni	0,60 UBA
1 capra	0,15 UBA
1 equino sopra 1 anno	1,00 UBA
1 equino fino a 1 anno	0,60 UBA
1 pecora	0,15 UBA

Ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare Tecnico Economico per l'utilizzo dei pascoli montani, la presenza di capi bovini maschi è ammessa nella percentuale massima del 5% con riferimento al carico nominale della malga, mentre la presenza di equini è ammessa in percentuale non superiore al 10% con riferimento al parametro citato.

Le disposizioni generali per la conduzione della Malga sono dettate dal vigente "Disciplinare tecnico economico per l'utilizzo dei pascoli montani", approvato con Deliberazione di Giunta della ex Comunità Montana dall'Astico al Brenta, ora Unione Montana Astico, n. 14 del 9 aprile 2002 e s.m.i., di cui la ditta dovrà prendere visione ed essere a perfetta conoscenza e di cui dovrà accertarne integralmente e senza riserve il contenuto.

La concessione di detti beni si intende riferita esclusivamente al solo utilizzo per fini zootecnici del territorio e delle infrastrutture di servizio come individuate nella planimetria visionabile presso il Settore Tecnico del Comune.

Superfici catastali:

- foglio 6, mappali: 3-4-11P
- foglio 7, mappali: 1P-2-4-7P-11P-12P-15-16-17-18-28P-37P-38 sub 1-2-3-4 (fabbricato);

Superfici da Piano di Riassetto Forestale (non valido per richiesta di contributi): totale: 51,6583 ha - pascoliva 39,11 ha – boscata 8,43 ha – improduttiva 4,12 ha.

La concessione di MALGA MAZZE SUPERIORI prevede:

- l'obbligo di mungitura e trasformazione in loco del latte prodotto fatto salvo l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni igienico sanitarie;
- la facoltà di somministrare spuntini e bevande così come disciplinato dalla L.R. 10 agosto 2012, n. 28 e dalla DGRV n. 1638 del 22.12.2023. Resta a carico dell'aggiudicatario la presentazione al SUAP della Notifica per la produzione/lavorazione/vendita di piccole produzioni locali;
- sono a carico dell'utilizzatore le spese per le utenze, nonché le spese di ordinaria manutenzione e di pulizia dei locali;
- è vietato qualsiasi intervento di modifica, manutenzione straordinaria, anche se migliorativa, agli immobili concessi se non preventivamente concordato per iscritto con l'Amministrazione Comunale e, se necessario, supportati da progetto;
- è fatto divieto di installare attrezzature fisse senza la preventiva autorizzazione scritta del comune, mentre le attrezzature mobili dovranno essere limitate a quelle strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività previste e autorizzate.

Poiché nei beni oggetto della concessione sono presenti strutture per la monticazione dei bovini da latte e la caseificazione, al fine di valorizzare i beni stessi in coerenza con le loro finalità, la concessione verrà effettuata, a favore di soggetti che si impegnino per tutta la durata della concessione a monticare capi da latte, a produrre latte in malga ed a lavorarlo nelle strutture delle malghe, a pena della decadenza della concessione medesima ove tali cause siano direttamente imputabili al concessionario.

Articolo 5: Requisiti per l'ammissione

Possono presentare richiesta di invito a partecipare alla procedura di licitazione privata, utilizzando esclusivamente il modello "A" allegato al presente avviso, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:

- essere imprenditore agricolo a titolo professionale ai sensi del D.Lgs 29 marzo 2004 n. 99 e s.m.i. o Coltivatore Diretto;
- essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per lo svolgimento di attività agricola da

almeno due anni;

- non essere stati dichiarati inidonei alla conduzione di malghe da parte della competente Autorità Forestale;
- non condurre altra malga o alpeggio di proprietà del Comune di Lugo di Vicenza;
- se assegnatario di beni immobili comunali anche di altri Comuni: essere in regola con i pagamenti dei relativi canoni e di eventuali penali e sanzioni comminate **alla data di pubblicazione del presente avviso** (condizione valida sia per il titolare dell'azienda che per tutti gli eventuali soci);
- non trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 32 ter del Codice Penale (incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione);
- non trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e s.m.i.;
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e che ciò non si è verificato nell'ultimo quinquennio;
- non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di tali stati;
- non risultare in condizioni di morosità nei confronti del Comune di Lugo di Vicenza (condizione valida sia per il titolare dell'azienda che per tutti gli eventuali soci);
- non avere liti pendenti con il Comune di Lugo di Vicenza (condizione valida sia per il titolare dell'azienda che per tutti gli eventuali soci);
- non essersi trovato, nel corso dell'ultimo quinquennio, con riferimento alla data di pubblicazione del bando di gara oggetto di affidamento, in condizioni di risoluzione di contratto con amministrazioni pubbliche a causa di inadempimenti contrattuali;
- non essersi trovato, nel corso dell'ultimo quinquennio, con riferimento alla data di pubblicazione del bando di gara oggetto di affidamento, in situazioni di contenzioso con Amministrazioni affidanti;

I soggetti interessati a presentare richiesta di invito a partecipare alla procedura di licitazione privata dovranno altresì obbligarsi al rispetto dei seguenti requisiti specifici necessari per la conduzione della malga:

- **obbligo di monticare la malga con bestiame posseduto a titolo di proprietà nella misura pari o superiore al 50% del carico U.B.A. previsto per la malga. Tale requisito dovrà essere posseduto prima della presentazione dell'istanza di partecipazione;**
- **obbligo di monticare la malga con prevalenza di bovini in lattazione (almeno il 75% del carico).**
- **obbligo di effettuare direttamente nella malga la mungitura e la lavorazione e la trasformazione del latte prodotto dalle vacche secondo le tecniche tradizionalmente usate per la produzione del formaggio, per un minimo del 50% sul latte prodotto e ciò per tutte le singole annualità di durata della concessione.**

Tutti i requisiti di ammissione dovranno essere posseduti al momento della presentazione della manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti dal concessionario della malga per tutta la durata della concessione, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Non è ammessa la partecipazione alla procedura agli operatori economici associati fra di loro ancorché temporaneamente (ATI, RTI ecc).

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale la verifica dei requisiti dichiarati.

Articolo 6: Procedura di gara e aggiudicazione

La concessione della malga avverrà mediante una procedura di licitazione privata ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i., avviata fra i soggetti aventi i requisiti richiesti e che hanno manifestato interesse alla concessione della Malga, i cui rapporti tra le parti saranno regolati da apposito contratto-concessione da redigersi ai sensi e nelle forme previste dall'art. 23, ultimo comma, della Legge 11 febbraio 1971, n. 11, così come sostituito dall'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203 e s.m.i., **fermo restando che un Concessionario non potrà essere aggiudicatario di più di una malga di proprietà del Comune di Lugo di Vicenza.**

La procedura verrà esperita nei seguenti termini:

A) **Prima fase:** nel caso in cui pervengano manifestazioni di interesse da parte di cives verrà espletata una prima

procedura di licitazione privata ex art. 6, comma 4, del D.Lgs. 228/2001 e s.m.i. riservata esclusivamente ai cives (titolari del diritto di uso civico) del Comune di Lugo di Vicenza che avranno manifestato interesse. In caso di più concorrenti Cives, si procederà alla valutazione delle offerte con il seguente ordine di precedenza:

- titolare di diritto di uso civico (civis) giovane imprenditore agricolo, conduttore uscente della Malga (colui che ha gestito fino al 31.12.2024). In tal caso l'assegnazione al giovane imprenditore avverrà al canone base indicato nel bando di gara ai sensi dell'art 6, comma 4-bis, del D.Lgs. 228/2001 e s.m.i..
- Titolare di diritto di uso civico (civis) giovane imprenditore agricolo. In tal caso l'assegnazione al giovane imprenditore avverrà al canone base indicato nel bando di gara; In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi ai sensi dell'art 6, comma 4-bis, del D.Lgs. 228/2001.
- Titolare di diritto di uso civico (civis) conduttore uscente della malga (colui che ha gestito fino al 31.12.2024).
- Titolare di diritto di uso civico (civis) coltivatore insediato su fondi contigui alla malga.
- Titolare di diritto di uso civico (civis).

B) Seconda fase: nel caso in cui NON pervengano manifestazioni di interesse da parte di cives e/o la malga non venisse

aggiudicata secondo quanto riportato al punto precedente, verrà espletata una procedura di licitazione privata ex art. 6, comma 4, del D.Lgs. 228/2001 e s.m.i. tra i soggetti non cives che avranno manifestato interesse. In caso di più concorrenti, si procederà alla valutazione delle offerte con il seguente ordine di precedenza:

- giovane imprenditore agricolo, conduttore uscente della malga (colui che ha gestito fino al 31.12.2024). In tal caso l'assegnazione al giovane imprenditore avverrà al canone base indicato nel bando di gara ai sensi dell'art 6, comma 4-bis, del D.Lgs. 228/2001 e s.m.i..
- Giovane imprenditore agricolo. In tal caso l'assegnazione al giovane imprenditore avverrà al canone base indicato nel bando di gara; In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi ai sensi dell'art 6, comma 4-bis, del D.Lgs. 228/2001 e s.m.i..
- Conduttore uscente della malga (colui che ha gestito fino al 31.12.2024), qualora non rinunciatario.
- Coltivatore insediato su fondi contigui alla malga.
- Operatore economico diverso da quelli suindicati.

Elementi comuni ad entrambe le fasi precedenti: in applicazione delle disposizioni contenute all'art 6, comma 4-bis D.Lgs. 228/2001 e s.m.i., qualora in sede di manifestazione di interesse dovesse pervenire domanda da parte di un Giovane Imprenditore Agricolo in possesso dei requisiti richiesti, si procederà all'aggiudicazione della malga interessata nei confronti dello stesso al canone base di cui al presente avviso, senza ulteriori formalità. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti (Giovani Imprenditori Agricoli cives), fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi. La succitata procedura si applicherà preliminarmente per le manifestazioni di interesse pervenute dal Giovane Imprenditore Agricolo Civis (titolare del diritto di uso civico) ed in secondo luogo, qualora nessun altro Civis avesse manifestato interesse per la malga, al Giovane Imprenditore Agricolo non civis. In secondo luogo, verificata la documentazione presentata in sede di Manifestazione di Interesse, qualora la malga non venga aggiudicata a Giovane Imprenditore Agricolo civis o, in caso di assenza di cives, a Giovane Imprenditore Agricolo non civis, come sopra descritto, si procederà all'espletamento della procedura di licitazione privata mediante Lettera d'Invito ai restanti partecipanti con aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa come specificata nella relativa lettera d'invito.

In ogni caso, si procederà all'aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta.

Definizioni valide ai fini della presente procedura:

- per "civis" è da intendersi il cittadino iscritto nell'anagrafe della popolazione, residente e abitante in modo stabile nel Comune di Lugo di Vicenza da almeno 10 anni che risulti Legale Rappresentante o Titolare o Socio con poteri di rappresentanza dell'Azienda Agricola avente sede nel territorio comunale di Lugo di Vicenza ove è civis;
- per Giovane Imprenditore Agricolo è da intendersi il soggetto che risulti Legale Rappresentante o Titolare o Socio con poteri di rappresentanza dell'Azienda Agricola di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

Articolo 7: Termine per la presentazione della domanda

Gli operatori economici interessati possono presentare la Manifestazione di Interesse che dovrà essere contenuta in un

plico principale, debitamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. Sull'esterno dovranno essere apposte l'indicazione dell'operatore economico e la seguente dicitura: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI MALGA MAZZE SUPERIORI ANNATE 2025-2030".

Il plico dovrà contenere al suo interno, pena l'inammissibilità alla procedura, i seguenti documenti:

1. **Manifestazione di Interesse per partecipare alla procedura:** redatta in lingua italiana e in carta semplice a firma del legale rappresentante, da rendersi secondo il modello "A" allegato al presente bando di gara e contenente le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti specificati nel precedente articolo 5 "Requisiti di ammissione". Al modello deve essere allegata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i. Le copie dei documenti di riconoscimento dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari. Nel caso di insufficienza degli spazi predisposti sul modello ovvero per altre esigenze, l'offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tale ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le modalità sopra indicate.
2. **Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo della Manifestazione di Interesse, in particolare:**
 - documentazione attestante la proprietà dei bovini nella percentuale pari o superiore al 50% del carico UBA consentito. Tale requisito deve essere posseduto al momento di presentazione dell'istanza;
 - eventuale documentazione attestante il possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica ai sensi della normativa regionale vigente;
 - per i soggetti *Cives*: dichiarazione, resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante di essere cittadino iscritto nell'anagrafe della popolazione, residente e abitante in modo stabile nel Comune di Lugo di Vicenza da almeno 10 anni.
3. **Deposito cauzionale provvisorio: pari a € 1.680,00. In mancanza del richiesto deposito cauzionale si procederà all'automatica esclusione dalla gara. La cauzione potrà essere costituita, a scelta dell'offerente:**
 - mediante piattaforma PagoPA: raggiungibile dalla homepage del sito web del Comune di Lugo di Vicenza all'indirizzo www.comune.lugo.vi.it o tramite il seguente link <https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html> selezionando il tipo di pagamento "Deposito cauzionali" con precisazione della causale "Deposito cauzionale provvisorio - Malga Mazze Superiori";
 - mediante fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i., a pena di esclusione avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività della polizza entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune di Lugo di Vicenza.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire o essere depositate, a pena di esclusione, entro le **ore 12:00 del giorno 27.02.2025** presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Lugo di Vicenza (VI) - Piazza XXV Aprile n. 28. Orari di apertura: lunedì 10:00-12:30, martedì 17:00-18:30, giovedì 08:30-12:30 e 17:00 – 18:30, venerdì 10:00-12:30.

Ai fini dell'osservanza del termine sopra indicato, farà fede la data di ricezione e non quella di invio. L'Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali disguidi, ritardi o disservizi del servizio postale nel recapito delle istanze, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi od altri impedimenti di forza maggiore.

L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica alle **ore 10:00 del giorno 28.02.2025** presso la Sala Giunta sita al piano secondo del Comune di Lugo di Vicenza.

La seduta avrà inizio nell'ora stabilita e si procederà all'apertura delle buste contenenti le Manifestazioni di Interesse e, se ricorre il caso, si procederà alla proposta di aggiudicazione della malga.

Articolo 8: Altre disposizioni riguardanti la gara

L'Amministrazione aggiudicatrice esclude i candidati o i concorrenti nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti circa i documenti o le certificazioni presentate, fissando all'uopo un termine congruo.

Articolo 9: Obblighi del concessionario

L'utilizzo della malga dovrà essere effettuato nel rispetto del disciplinare tecnico-economico approvato con deliberazione di Giunta della ex Comunità Montana Dall'Astico al Brenta, ora Unione Montana Astico, n. 14 del 9 aprile 2002 e s.m.i., della normativa generale che regola tale settore e del codice di Buona Pratica Agricola, nonché degli usi e delle consuetudini locali.

Durante tutto l'arco di durata del contratto-concessione, la malga è concessa in uso al Concessionario con la formula "a corpo e non a misura", nelle condizioni tutte in cui si trova il bene concesso all'atto della sottoscrizione del contratto - concessione in deroga, visto e piaciuto, e con esplicita rinuncia da parte del Concessionario ad ogni pretesa in ordine a carenze in atto, o che sopravverranno a seguito di nuove normative, salvo il diritto di recesso da comunicare nei termini stabiliti dall'art. 13 del Disciplinare Tecnico Economico per l'utilizzo dei pascoli montani approvato con deliberazione di Giunta della ex Comunità Montana Dall'Astico al Brenta, ora Unione Montana Astico, n. 14 del 9 aprile 2002 e s.m.i..

La destinazione d'uso prevalente sarà quella di pascolo bovino; l'allevamento di specie diverse da quelle indicate dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal concedente, secondo i limiti di cui al precedente articolo 4 del presente bando.

Il carico ammesso sarà di 75 U.B.A (+/- 5%) secondo le tabelle di ragguaglio e relative tolleranze previste dal "Disciplinare"; ogni variazione del carico massimo consentito dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata dal concedente e dall'Unità Operativa Servizi Forestali - Ufficio di Vicenza.

Il Concessionario è tenuto a caricare la malga con bestiame di sua proprietà. La percentuale minima di proprietà è pari al 50% del carico consentito. Il malghese potrà monticare anche bestiame di altri imprenditori agricoli purché in misura non superiore al 50% del carico nominale della malga, ma in ogni caso egli dovrà condurre direttamente la malga stessa.

E' vietata, a pena di revoca, ogni forma di sub concessione anche parziale del contratto -concessione della malga ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 3 maggio 1982 n. 203 e s.m.i., pena la revoca della concessione. È altresì vietata la cessione del contratto- concessione a terzi salvo che per subentro preventivamente autorizzato dall'autorità concedente previa verifica che lo stesso assicuri la continuità dell'interesse pubblico (Cons. Stato, VI, 20.03.2007, n. 1320).

Il concessionario, con la sottoscrizione del contratto, assume inoltre a proprio ed esclusivo carico e sotto la propria responsabilità ogni eventuale e possibile danno che, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni relative alla concessione di cui al presente bando, dovessero occorrere a cose o a persone, siano esse operai alle proprie dipendenze o persone estranee alle prestazioni medesime, liberando sin d'ora l'Amministrazione concedente ed il personale dipendente, da ogni responsabilità o conseguenza civile od economica.

Il bestiame monticato dovrà essere custodito in condizioni di sicurezza. Sono a carico del Concessionario tutte le azioni e misure da adottare per la salvaguardia del bestiame. In particolare il Concessionario dovrà dotare la malga di adeguate recinzioni (per esempio elettrificate) per la custodia e la protezione degli animali anche nelle ore notturne. Il Concessionario si impegna altresì ad attuare, in conformità alle attuali e future direttive stabilite dalla Regione Veneto, tutte le azioni attive e passive per evitare o limitare le predazioni degli animali monticati da parte dei lupi o grandi carnivori presenti sull'Altopiano dei Sette Comuni, liberando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale riguardante indennizzi o rivalsa sulle concessioni e relativi canoni in quanto i selvatici sono di proprietà dello Stato. La mancata o inadeguata adozione delle misure di prevenzione potrà essere motivo di risoluzione della concessione

I pascoli saranno consegnati nello stato in cui si trovano.

Il Concessionario dovrà mantenere inalterata o aumentare la superficie pascoliva esistente della malga.

Sono a carico del Concessionario tutti gli interventi manutentori per la conservazione dei beni della malga nello stato in cui sono consegnati e secondo la rispettiva destinazione d'uso.

Sono a totale ed esclusivo carico del Concessionario le spese per consumi energetici e ogni altro costo di gestione e manutenzione quali, tra gli altri:

- il miglioramento annuale dei pascoli annessi alla malga mediante l'estirpazione delle piante infestanti prima che producano il seme, il taglio in prefioritura di ortiche, veratro ovvero altre specie infestanti, lo sfalcio annuale dei terreni non pascolati;
- interventi di manutenzione ordinaria o piccoli adeguamenti non strutturali necessari a garantire il corretto funzionamento e l'adeguata utilizzazione dei fabbricati e degli impianti;
- tinteggiatura annuale di tutti i locali con particolare riguardo a quelli di lavorazione e trasformazione del latte

nonché in quelli dove è previsto il passaggio degli avventori;

- pulizia annuale delle canne fumarie;
- la manutenzione ordinaria della strada di accesso, delle recinzioni e delle pertinenze della malga, la pulizia di eventuali canalette di scolo delle acque piovane, oltre a quanto previsto nel disciplinare tecnico montano e nel verbale di consegna e riconsegna malghe;
- la fornitura di tutti i materiali e i beni occorrenti per l'arredo dei locali della malga, di tutte le attrezzature di lavorazione e conservazione dei prodotti;
- la fornitura e l'installazione degli eventuali apparati di mungitura;
- la fornitura e manutenzione di un numero adeguato di estintori;
- il pagamento delle spese sanitarie per le prestazioni di disinfestazione dei ricoveri del bestiame e degli abbeveratoi, della tassa rifiuti, ecc.;
- la manutenzione e pulizia delle pozze di abbeveraggio e degli abbeveratoi a servizio della malga;
- la differenziazione dei rifiuti solidi urbani (secco, carta, multimateriale, vetro) e il loro conferimento nei punti di raccolta autorizzati, lo smaltimento di rifiuti speciali classificati pericolosi o non pericolosi, secondo le normative vigenti, avvalendosi di trasportatori e smaltitori regolarmente autorizzati. I rifiuti non dovranno essere stoccati all'interno dell'area oggetto di concessione. Il mancato rispetto di quanto sopra e l'eventuale danno ambientale comporterà la revoca immediata della concessione con prelievo del deposito cauzionale e l'obbligo da parte del Concessionario dell'indennizzo dei danni causati ovvero del ripristino allo stato originario dei luoghi oggetto della contestazione, fatte salve le comunicazioni di legge alle Autorità competenti. Il Concessionario si impegna a porre particolare attenzione agli impatti che l'attività di malga può avere negli aspetti ambientali coinvolti, nel rispetto delle vigenti normative in materia ambientale, di sicurezza sul lavoro e di contenimento dei consumi di acqua ed energetici in particolare anche in relazione allo smaltimento dei materiali di risulta, all'utilizzo di mezzi autorizzati ed in regola con le emissioni. L'Ente si riserva di richiedere al soggetto aggiudicatario eventuali documentazioni inerenti il corretto smaltimento dei rifiuti. Il Concessionario che usufruisce del servizio di raccolta RSU organizzato dal Comune in zona montana è tenuto a pagare la relativa tassa per il periodo di utilizzo.

Ad ogni inizio stagione, in occasione della consegna della malga, saranno stabiliti e quantificati gli interventi di manutenzione e di miglioramento che il Concessionario dovrà eseguire a proprio carico: annualmente andrà effettuata la manutenzione straordinaria, ovvero il taglio di arbusti e di rinnovazione forestale, su almeno 1/5 della superficie dell'alpeggio.

Qualsiasi opera di carattere straordinario che il Concessionario intenderà eseguire, dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata dal concedente.

Le attrezzature, gli impianti mobili, se non in dotazione alla malga al momento della consegna, ed eventuali oneri per i servizi in rete, rimarranno rispettivamente di proprietà o a carico del Concessionario.

Per il fabbisogno di combustibile della malga, compresa la lavorazione del latte in malga per l'intera stagione monticatoria (lavorazione svolta continuativamente per almeno il 50% del latte prodotto), è concesso un quantitativo annuale di legnatico per le malghe che sarà assegnato da un tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale nel patrimonio silvo-pastorale di Lugo di Vicenza, ed il cui prelievo (taglio, esbosco e trasporto) sarà a carico del Concessionario. La legna dovrà essere utilizzata esclusivamente per il fabbisogno della malga, non dovrà essere ceduta a terzi né potrà essere trasportata al di fuori del centro aziendale. Il quantitativo annuale assegnato sarà ricavato dal "Piano dei Tagli – Legnatico per le malghe" allegato al P.R.F. 2017-2028 del Comune di Lugo di Vicenza.

Nel quantitativo assegnato rientreranno anche le piante arbustive tagliate per la manutenzione del pascolo.

La concessione della malga prevede altresì:

- l'obbligo di esercitare l'attività di lavorazione e di trasformazione del latte prodotto dalle vacche secondo le tecniche tradizionalmente usate per la produzione del formaggio, per un minimo del 50% sul latte prodotto, e ciò per tutte le singole annualità di durata della concessione;
- la facoltà dell'esercizio dell'attività agrituristica di somministrazione alimenti e bevande durante i mesi di monticazione.

Il Concessionario è a conoscenza ed accetta che, a seguito dell'emergenza "*Bostrico Tipografo (Ips typographus L.)*", per le annate monticatorie di cui alla presente concessione, in parte del pascolo potrebbero essere presenti residui di lavorazione e/o piste di esbosco che saranno comunque ripristinati a cura della ditta esecutrice dei lavori.

Il Concessionario si impegna inoltre ad attuare, a propria cura e spese, tutte le azioni attive e passive e le misure che saranno impartite dalla Regione del Veneto e/o dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana e/o dal Comune di Lugo di Vicenza per la salvaguardia della salute di tutti gli animali presenti in malga (compresi eventuali suini) e/o per scongiurare il

proliferare di eventuali epidemie (peste suina, aviaria ecc).

Il Concessionario, con la sottoscrizione del contratto, assume inoltre a proprio ed esclusivo carico e sotto la propria responsabilità ogni eventuale e possibile danno che, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni relative alla concessione di cui al presente bando, dovessero occorrere a cose e/o animali e/o a persone, siano esse operai alle proprie dipendenze o persone estranee alle prestazioni medesime, liberando sin d'ora l'Amministrazione concedente ed il personale dipendente, da ogni responsabilità o conseguenza civile od economica.

Il Concessionario autorizza sin da ora il Concedente proprietario a rimuovere tutte le attrezzature e le suppellettili di proprietà del Concessionario dalla malga laddove, alla scadenza della concessione ovvero all'atto della risoluzione del contratto per inottemperanza/inadempimento alle norme contrattuali, sia trascorso il termine di 15 giorni dalla diffida a rimuoverle e ciò non sia avvenuto, rinunciando sin da ora ad ogni azione di rivalsa nei confronti del concedente e assumendo a proprio carico tutte le spese di rimozione e custodia.

Al Concessionario è fatto esplicito divieto di apportare migliorie al territorio e alle strutture concesse, salvo gli obblighi derivanti dalla corretta conduzione dell'alpeggio e previsti dal Disciplinare Tecnico Economico per l'utilizzo dei pascoli montani approvato con Deliberazione di Giunta n. 14 del 9 aprile 2002 della ex Comunità Montana dall'Astico a Brenta. Qualunque intervento sui beni oggetto di concessione dovrà preventivamente ricevere formale autorizzazione dall'Ente concedente. In caso di apportate migliorie al territorio e alle strutture concesse, il Comune può, a sua scelta, ritenerle senza compenso o indennizzo alcuno ovvero ottenere la rimessa in pristino a spese del Concessionario da recuperare anche sulla cauzione.

Tutte le migliorie apportate dal Concessionario agli edifici e manufatti della malga saranno acquisite al patrimonio indisponibile del Comune a seguito della fine, o eventuale risoluzione anticipata, del contratto.

Il Comune si riserva di intervenire sulle strutture al servizio della malga o che insistono sul territorio della malga, per effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e, ove necessario, di ristrutturazione, anche durante il periodo della monticazione, senza che per ciò il Concessionario possa avanzare pretesa alcuna. Egli rinuncia esplicitamente sin dalla sottoscrizione del contratto-concessione, ad ogni azione di richiesta danni, avendo egli tenuto conto della circostanza all'atto della formulazione del prezzo offerto.

Articolo 10: Effetti dell'aggiudicazione

Poiché il verbale di gara non tiene luogo né ha valore di contratto, l'aggiudicazione dovrà essere seguita da formale provvedimento di approvazione degli atti di gara da parte del competente organo dell'Amministrazione Comunale. Il Comune di Lugo di Vicenza, non assumerà, quindi, verso l'aggiudicatario provvisorio alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti l'incanto avranno conseguito piena efficacia giuridica.

Il Comune si riserva di sospendere gli atti conseguenti all'aggiudicazione della gara, qualora l'efficacia del provvedimento con il quale è stata indetta la gara stessa o è stata disposta l'aggiudicazione definitiva sia stata sospesa ai sensi delle vigenti disposizioni normative, restando in tal caso espressamente esclusa ogni pretesa della ditta aggiudicataria.

Il provvedimento di aggiudicazione definitiva della malga è immediatamente impegnativo per l'impresa agricola aggiudicataria ed esprime, con carattere vincolante, l'impegno negoziale da parte dell'operatore economico di attenersi ai contenuti del bando di gara con modalità tecniche e corrispettivo economico in esso contenuti.

Articolo 11: Deposito cauzionale definitivo

A garanzia del puntuale rispetto del contratto, il Concessionario dovrà produrre, prima della stipula del contratto-concessione, un deposito cauzionale definitivo, **nella misura di una annualità del canone di concessione**, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, la cui validità dovrà coprire l'intera durata del contratto.

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere riscuotibile a semplice richiesta dell'Ente e dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente proprietario e la sua validità fino alla ricezione di apposita nota scritta di svincolo da parte del Comune di Lugo di Vicenza.

Lo svincolo e la restituzione della cauzione definitiva avverrà soltanto alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli immobili, la definizione e la verifica dei rapporti contrattuali, restando a carico del conduttore tutti i danni evitabili o comunque ad egli imputabili accertati e riscontrati al suddetto termine.

Il Concessionario autorizza sin da ora il Concedente proprietario ad escutere la cauzione provvisoria in caso di mancata sottoscrizione del contratto-concessione, nonché la cauzione definitiva nei casi stabiliti dal contratto stesso, senza

alcuna formalità e senza la preventiva escussione dei fideiussori, ferma restando ogni eventuale altra azione di risarcimento danni da parte del Comune. In tal caso, il Concessionario si impegna a ripristinare la cauzione nei casi e nei tempi stabiliti, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Articolo 12: Garanzie – Polizze Assicurative

Il Concessionario è tenuto ad attivare le seguenti polizze assicurative:

- rischio locativo attraverso polizza incendio con massimale € 468.000,00, inserendo la rinuncia alla rivalsa;
- R.C.T. – R.C.O. per un massimale non inferiore a 1.000.000,00 di Euro per danni che potessero derivare dalla gestione della malga. La polizza di R.C.T. dovrà prevedere che, nel caso di mancato pagamento dei premi, la Compagnia Assicuratrice informi il Comune di Lugo di Vicenza, tenendo nel contempo coperto il rischio anche dopo la scadenza del periodo di mora e sino al 30° giorno dalla data di comunicazione al Comune del mancato pagamento del premio.

Le polizze dovranno avere decorrenza a partire dalla data di stipula del contratto e scadenza alla data di cessazione del periodo del contratto stesso.

Articolo 13: Contratto

La Concessione definitiva della malga dovrà essere preceduta dalla sottoscrizione da parte dell'aggiudicatario, di apposito contratto-concessione, nella forma dell'atto pubblico amministrativo, esclusivamente nelle forme di cui all'art. 45, comma 2, della Legge 3 maggio 1982, n. 203 e s.m.i., previa costituzione della cauzione definitiva.

Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione tramite invito scritto, il Concessionario dovrà pertanto sottoscrivere apposito contratto riguardante l'utilizzo degli immobili oggetto di concessione con l'assistenza della organizzazioni sindacali di appartenenza dell'affittuario, ai sensi dell'art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203 e s.m.i..

Ove nel termine previsto l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, ovvero non assolva agli adempimenti di cui ai punti su indicati in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, potrà essere revocata dalla stazione appaltante con conseguente incameramento della cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento per maggior danno subito.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto-concessione, nessuna esclusa, saranno a carico del Concessionario.

Saranno altresì a carico del Concessionario le spese relative alle operazioni di consegna primaverile e riconsegna autunnale della malga (relativamente al pagamento dell'imposta di bollo), nonché le spese previste per la disinfestazione dei locali della malga a norma di legge.

Solo successivamente alla firma del contratto-concessione, il Concessionario ha titolo per essere immesso nell'uso del demanio di uso civico corrispondente, con la consegna annuale nei modi e nei tempi ed esclusivamente per i periodi e le funzioni stabiliti dal Disciplinare Tecnico Economico in vigore. L'Ufficio Tecnico provvede alla consegna della malga all'inizio di ogni stagione monticataria.

Il Concessionario non può utilizzare la malga al di fuori dei periodi stabiliti dal presente avviso, né può farla utilizzare comunque a terzi, salvo speciali deroghe autorizzate dal Concedente.

In caso di accertata inottemperanza/inadempienza, il Comune procederà all'escussione della cauzione definitiva e il Concessionario si assumerà l'obbligo di ripristinarla entro i termini indicati dal Concedente, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento e fatti salvi i danni che saranno richiesti in via giurisdizionale.

Il pagamento del canone di concessione avverrà in due rate: la prima da versare entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 ottobre di ogni anno.

In caso di ritardato pagamento dei canoni, il Comune applicherà alle somme dovute dal Concessionario, il tasso di interesse legale.

Il Concessionario è a conoscenza che il contratto si risolve di diritto (ai sensi dell'art. 1456 del codice civile), nel caso non siano adempiute le seguenti obbligazioni:

- perdita dei requisiti di ammissione richiesti per la partecipazione alla gara;
- mancato versamento del canone nei termini stabiliti;
- mancato ripristino della fideiussione a seguito della parziale o totale escussione;
- mancato rispetto dell'obbligo della mungitura;
- mancata lavorazione e trasformazione del latte prodotto in malga;

- mancanza di validità delle garanzie previste dal presente avviso per omesso o parziale pagamento del premio annuale;
- mancato rispetto dell'obbligo da parte del Concessionario, di mantenere inalterata o aumentare la superficie pascoliva;
- manutenzione carente degli stabili malghivi;

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento la concessione e risolvere il contratto, anche con effetto immediato, per preminenti motivi di pubblico interesse, dandone avviso al Concessionario a mezzo posta elettronica certificata.

In caso di recesso dal contratto-concessione esercitata dal Concessionario successivamente al 31 ottobre di ciascun anno, quest'ultimo è tenuto al pagamento dell'intera annualità successiva entro 30 giorni dalla data di recesso. Il mancato versamento condiziona lo svincolo della cauzione definitiva.

Articolo 14: Ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva

Avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 e s.m.i..

Articolo 15: Accesso agli atti

La procedura di accesso agli atti è disciplinata dall'art. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Articolo 16: Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati

Il Responsabile del Procedimento è l'arch. Anna Nicoletta Canale Responsabile Area Tecnica Associata del Comune di Lugo di Vicenza.

I dati personali richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura in oggetto. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dal Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, G.D.P.R. (*General Data Protection Regulation*).

Articolo 17: Rinvii e disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto e/o contenuto nel presente avviso si rinvia alle disposizioni contenute in leggi e regolamenti vigenti in materia.

La partecipazione alla procedura comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso e in tutti i documenti di gara.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dalla procedura di gara, il concorrente è tenuto ad avvalersi dei modelli allegati al presente Avviso.

Copia del presente Avviso e tutta la documentazione necessaria, possono essere richiesti all'Ufficio Tecnico.

Per informazioni sul presente avviso rivolgersi all'ufficio tecnico comunale al numero telefonico 0445/860542 int. 4.

Il presente avviso, verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line e nel sito istituzionale del Comune di Lugo di Vicenza (www.comune.lugo.vi.it).

Lì, 12.02.2025

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA ASSOCIATA
arch. Anna Nicoletta Canale



Documento elettronico a firma digitale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa